

SCUOLA PRIMARIA: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

LA NORMATIVA

Secondo quanto definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017, per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a

- segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione compilando anche una specifica nota al riguardo per il documento individuale finale di valutazione e trasmettendo quest'ultimo alla famiglia dell'alunno
- ad attivare, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno o l'alunna alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La non ammissione deve essere intesa

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.